CAMERA DEI DEPUTATI N. 4570-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

—

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 marzo 1987 (Stampato n. 2241)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 marzo 1987

NOTA: Testo approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) nella seduta del 28 aprile 1987. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere che il relatore Giacomo Rosini sia autorizzato a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di definire una responsabilità specifica sia degli amministratori che dei componenti i comitati di controllo in relazione alle violazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge. In effetti per gli amministratori ed i funzionari valgono i princìpi generali in tema di responsabilità, mentre nei confronti dei componenti i comitati di controllo non può essere affermata una responsabilità che potrebbe apparire oggettiva mentre anche nei confronti dei medesimi debbono valere i princìpi generali sulla responsabilità personale.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.	**Identico.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge legge 2 marzo 1987, n. 55, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:	*Identico.*
All'articolo 1:	*Identico.*
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:	
« 2-*bis*. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica" ».	
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« ART. 2. — (*Trasferimenti delle regioni*). — 1. Per gli anni 1988 e 1989, le regioni sono tenute a comunicare, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 2. In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'anno precedente, maggiorati del tasso di inflazione programmato. 3. Per l'anno 1987 la facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 30 aprile 1987 ».	

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane*). — 1. Lo Stato concorre per gli anni 1987, 1988 e 1989 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987, lire 3.425 miliardi per il 1988 e lire 4.217 miliardi per il 1989, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi, lire 2.769 miliardi e lire 3.324 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi, lire 656 miliardi e lire 893 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera *a*). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi. Le quote del fondo perequativo per i comuni e le province sono maggiorate dell'importo, nella misura dell'intervento statale che verrà indicata dal provvedimento legislativo di finanziamento dei contratti del pubblico impiego, destinato alla copertura dei maggiori oneri contrattuali relativi agli anni 1986, 1987 e 1988, nonché dell'importo destinato alla copertura del maggior onere derivante, per gli anni 1987 e 1988, dall'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 mi-

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

identico;

identico;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987, lire 3.425 miliardi per il 1988 e lire 4.217 miliardi per il 1989, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi, lire 2.769 miliardi e lire 3.324 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi, lire 656 miliardi e lire 893 miliardi per le province. Per gli anni 1987, 1988 e 1989 il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi. La copertura dei maggiori oneri contrattuali relativi agli anni 1987, 1988 e 1989, nonché l'importo destinato alla copertura del maggiore onere derivante per gli anni 1987, 1988 e 1989 dall'aumento dell'aliquota contributiva, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, verranno determinati dal provvedimento legislativo di finanziamento dei contratti del pubblico impiego. Le relative somme verranno erogate a comuni e province nella misura corrispondente all'onere sostenuto da ciascun ente, che dovrà risultare da apposita certificazione;

identico;

liardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987, lire 41,2 miliardi per il 1988 e lire 42,4 miliardi per il 1989. Il fondo viene maggiorato dell'importo nella misura dell'intervento statale che verrà indicata dal provvedimento legislativo di finanziamento dei contratti del pubblico impiego, destinato alla copertura dei maggiori oneri contrattuali relativi agli anni 1986, 1987 e 1988, nonché dell'importo destinato alla copertura del maggior onere derivante, per gli anni 1987 e 1988, dall'aumento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

identico;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988. Il fondo è incrementato di lire 20 miliardi per l'anno 1989 ».

identico.

All'articolo 4:

All'articolo 4:

al comma 1, nell'alinea, le parole: « per l'anno 1987 » *sono sostituite dalle seguenti*: « per gli anni 1987, 1988 e 1989 »; *nella lettera* a), *le parole*: « ridotto del 5 per cento. L'importo complessivo della detrazione confluisce nel fondo perequativo » *sono sostituite dalle seguenti*: « ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo »;

al comma 1, nell'alinea, le parole: « per l'anno 1987 » *sono sostituite dalle seguenti*: « per gli anni 1987, 1988 e 1989 »;

al comma 1, lettera b), *sono soppresse le seguenti parole:* « al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4 »;

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli anni 1988 e 1989 alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre »;

identico;

al comma 3, le parole: « entro il 30 giugno 1987 » *sono sostituite dalle seguenti*: « entro il 30 giugno 1987, 1988 e 1989 »;

identico;

al comma 4, dopo le parole: « entro il 30 aprile 1987, » *sono inserite le seguenti*: « e per gli anni 1988 e 1989 entro il 31 ottobre dell'anno precedente ».

identico.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 5. – (*Fondo perequativo per la finanza locale*). — 1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, lire 656 miliardi per il 1988 e lire 893 miliardi per il 1989 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, lire 235 miliardi per il 1988 e lire 237 miliardi per il 1989 secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) le quote di lire 160 miliardi, di lire 421 miliardi e di lire 656 miliardi conso-

lidate per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.769 miliardi per l'anno 1988 e di lire 3.324 miliardi per l'anno 1989 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi, 508 miliardi e 525 miliardi relative rispettivamente agli anni 1987, 1988 e 1989 secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste cor-

rettive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 tra i comuni il cui contributo *pro capite*, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a*), numeri 1) e 2);

c) le quote di lire 1.440 miliardi, di lire 2.231 miliardi e di lire 2.769 miliardi sono consolidate per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera *a*), ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

5. I maggiori contributi derivanti dagli oneri contrattuali e dall'aumento dell'ali-

quota contributiva, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), sono così ripartiti:

a) per le province con i criteri di cui al comma 1, lettera *a*), dal numero 1) al numero 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) per i comuni con i criteri di cui al comma 2, lettera *a*), numero 1) ».

All'articolo 6:

al comma 1:

le lettere b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *b*) per i mutui assunti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988 entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 mi-

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:*

« ai comuni che nell'anno 1986 hanno contratto mutui la cui rata di ammortamento è superiore al contributo di cui al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1986, n. 488, viene corrisposto un contributo integrativo commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento di tali mutui al netto del contributo di cui all'articolo 6 suddetto. Il contributo integrativo è corrisposto entro il 31 marzo 1988 »;

dopo la lettera a), *è aggiunta la seguente lettera:*

« *a*-bis) per i comuni rientranti nelle seguenti classi demografiche: da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999 abitanti al 31 dicembre 1984 secondo dati ISTAT, il limite massimo di cui all'articolo 6, lettera *d)* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, viene elevato, per i soli mutui contratti nel 1986, a lire 28.654 »;

le lettere b) *e* c) *sono sostituite dalle seguenti*:

« *b*) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di lire 18.000 per abitante, maggiorato di lire 16 milioni, lire 18 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, lire 27

lioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT;	milioni, lire 31 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.000, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;
c) per i mutui assunti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati rilevati dall'ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente »;	*c*) per i mutui contratti dalle province fino al limite massimo di lire 2.500 per abitante »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:	*identico;*
« 2-*bis*. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986, 1987 e 1988, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 »;	
il comma 3 è sostituito dal seguente:	*identico;*
« 3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a*), secondo e terzo periodo, *b*) e *c*), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989, limitatamente per quelli di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicem-	

bre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate »;

al comma 4, le parole: « nell'anno 1987 » *sono sostituite dalle seguenti*: « negli anni 1987 e 1988 ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « al netto » *sono inserite le seguenti*: « , per l'anno 1987, » *e dopo la parola*: « popolazione » *è inserita la seguente*: « montana »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Il maggior contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), viene

identico;

identico;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: « è posto a carico del bilancio dello Stato » fino a: « citata legge n. 887 del 1984 », sono sostituite dalle seguenti: « è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuiti ai sensi dell'articolo 6, comma 15, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ».

Identico.

ripartito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT »;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'erogazione del contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, 1988 e 1989, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni comunità enti montani entro il 30 aprile 1987 e, per gli anni 1988 e 1989, entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987, 1988 e 1989.

3. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni" ».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 1987, » *sono inserite le seguenti:* « di lire 168 miliardi per l'anno 1988 e di lire 180 miliardi per l'anno 1989, »;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-*bis*. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 1 contratti in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

7-*ter*. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle

Identico.

contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

7-*quater*. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 7-*bis* anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

7-*quinquies*. Ai fini dell'applicazione del comma 2 i contributi di cui al comma 7-*bis* non costituiscono contributi in conto interessi ».

All'articolo 9:

Identico.

al comma 2, la lettera d) *è sostituita dalla seguente*:

« *d*) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti da eseguire a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, possono aver corso solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche. La dichiarazione deve altresì attestare che il mutuo, previa costituzione delle garanzie contrattualmente previste, è stato erogato in unica soluzione »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

"3. L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo delle variazioni di spesa delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi".

4-*ter*. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

4-*quater*. I mutui concessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purché l'acquisto sia contestuale alla costruzione dell'opera finanziata.

4-*quinquies*. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

All'articolo 10:	*All'articolo 10*:
al comma 2 le parole: « Per l'anno 1987 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 »; *dopo le parole:* « 600 miliardi » *è inserita la seguente:* « annui »;	*identico;*
	dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
	« 2-*bis*. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui per un importo di 200 miliardi, per opere di ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili loro pervenuti a seguito di scioglimento o di estinzione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per effetto di provvedimenti legislativi e amministrativi regionali. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato. La somma messa a disposizione della Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza. Al fine di ottenere i contributi, i comuni faranno pervenire progetti esecutivi delle opere da ristrutturare, corredati da parere favorevole della regione »;
al comma 3 le parole: « 500 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 600 miliardi »;	*identico;*
	al comma 5, le parole: « entro il 31 maggio 1987 », *sono sostituite dalle seguenti:* « entro il 31 luglio 1987 »;
al comma 5 dopo le parole: « entro il 31 maggio 1987 » *sono inserite le seguenti:* « e, per gli anni 1988 e 1989, entro il 31 marzo »;	*identico;*
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:	*identico;*
« 6-*bis*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.	

6-*ter*. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Identico.

« ART. 10-*bis*. – *(Entrate a specifica destinazione)*. — 1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti ».

*Dopo l'articolo 10-*bis*, è aggiunto il seguente:*

ART. 10-*ter*.

1. I comuni, le province ed i loro consorzi sono ammessi a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle spese relative alle indennità e risarcimenti relativi all'espro-

priazione ed all'occupazione di beni per causa di pubblica utilità – ed oneri conseguenti – nella misura dovuta in conformità delle norme vigenti al momento della liquidazione o del conguaglio definitivo, o determinata da sentenza passata in giudicato, o definita mediante transazione previo parere di congruità dell'Ufficio tecnico erariale, concernente opere ed interventi i cui progetti e piani parcellari di esproprio siano stati approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa della materia.

2. L'importo del mutuo è determinato al netto della quota dell'indennità che trova copertura con i fondi per la stessa effettivamente rimasti disponibili nel finanziamento originariamente destinato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. I mutui sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti anche per opere ed interventi che sono stati finanziati dall'ente locale con mezzi propri e con mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui sono ammortizzabili in 20 anni, alle condizioni vigenti praticate dalla Cassa depositi e prestiti al momento della concessione.

5. I mutui suddetti, relativi ad opere il cui ammortamento era, per specifiche norme di legge, in tutto od in parte a carico dello Stato, la quota di ammortamento è assunta a carico del bilancio dello Stato, in corrispondenza del fondo ad essa relativo, totalmente o per una quota corrispondente al concorso previsto per l'intervento originario. Nel caso che il fondo sia esaurito sarà provveduto alle opportune integrazioni a partire dall'esercizio 1988.

6. In ogni altro caso l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra farà carico per metà all'ente mutuatario e per metà al bilancio dello Stato, a partire dall'esercizio 1988, provvedendo alle opportune previsioni di spesa nei bilanci degli enti locali e dello Stato.

7. Gli interessi relativi alla rata di ammortamento a carico degli enti locali

non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

All'articolo 11:

Identico.

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987, al 36 per cento per l'anno 1988 ed al 40 per cento per l'anno 1989. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province negli anni 1988 e seguenti, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, rimane sospesa sino a quando l'ente non avrà dimostrato di aver riscosso, per l'anno precedente, il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

1-*ter*. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 1988, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

1-*quater*. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale complessiva di copertura del costo dei servizi a domanda individuale precedentemente deliberata.

1-*quinquies*. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito ».

All'articolo 13:	*Identico.*
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:	
« 1-*bis*. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:	
"I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci" ».	
All'articolo 14:	*Identico.*
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° maggio 1987 la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8, con deliberazione da adottarsi entro il 31 maggio 1987 »;	
al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, le parole: « 31 marzo 1987 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 1987 »;	
al comma 3, le parole: « 31 marzo 1987 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 1987 ».	
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:	*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*
« ART. 14-*bis*. – *(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)*. — 1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 31 maggio 1987 con effetto dall'anno 1987.	*Identico.*
2. Il pareggio tra gettito globale della tassa e costo complessivo di erogazione del servizio deve essere comunque conseguito, per tutti i comuni, entro il 1990 e deve essere successivamente mantenuto. Per il 1987 la copertura del costo non può essere inferiore al 40 per cento, per il 1988 al 60 per cento, per il 1989 all'80 per cento. I relativi aumenti delle tariffe	*Identico.*

devono essere deliberati nei termini stabiliti dall'articolo 273 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e, per l'anno 1987, entro il 31 maggio 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

Identico.

4. La omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del citato testo unico sulla finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

Identico.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico sulla finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 maggio 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico sulla finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 maggio 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e riscossi in due rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987.

Identico.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per gli anni 1988 e seguenti, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, rimane sospesa sino a quando l'ente non avrà dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno precedente un ammontare della tassa non inferiore alla misura pre-

Identico.

vista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1988, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

Identico.

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Identico.

« ART. 15-*bis*. – *(Imposta comunale sulla pubblicità)*. – 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni	fino a 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino a 1 anno
Classe 1ª	L. 3.500	8.600	12.200	18.300
Classe 2ª	» 3.100	7.400	11.600	17.100
Classe 3ª	» 2.500	6.100	11.000	15.900
Classe 4ª	» 2.200	4.800	8.600	13.500
Classe 5ª	» 1.900	4.500	8.000	12.200
Classe 6ª	» 1.700	4.100	6.100	9.800
Classe 7ª	» 1.500	3.700	5.500	8.600"

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

'La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risul-

tanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione' ".

3. Il comma 4-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari in applicazione del sostituito comma 4-*bis* e del soppresso comma 4-*quater*, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm. 70 × 100 o frazione:

Classe dei Comuni	Tariffa giorni 5	Tariffa per ogni giorno successivo
I	750	80
II	700	75
III	650	70
VI	600	65
V	600	60
VI	600	55
VII	600	50"

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dal-

l'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte ».

All'articolo 16:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, dall'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua effettivamente erogata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione e per l'anno 1989 almeno l'80 per cento di tali costi »;

All'articolo 16:

identico;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Ai comuni che gestiscono in economia il servizio dell'acquedotto e che, per effetto della differenza fra le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe autorizzate dai comitati provinciali prezzi e le spese, accertano un disavanzo nella gestione del servizio, è consentito provvedere alla sua copertura mediante la con-

	trazione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti che è autorizzata a concederlo ».
al comma 3 sono soppresse le parole: « od in eccesso »;	*identico;*
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:	*identico;*
« 3-*bis*. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province negli anni 1989 e seguenti, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, rimane sospesa fino a quando l'ente non avrà dimostrato di aver riscosso, per l'anno precedente, il provento complessivo nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. 3-*ter*. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 1989, con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia. 3-*quater*. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata ».	
Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:	*Identico.*
« ART. 16-*bis*. – *(Diritto di macellazione dei bovini)*. — 1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovini. 2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».	

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

Identico.

« ART. 17-*bis*. – *(Contributi e prestazioni previdenziali)*. — 1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

Identico.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

Identico.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

Identico.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati, nonché copia delle distinte relative all'anno precedente.

Identico.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

Identico.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1987 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

Identico.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

Identico.

9. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Identico.

10. Le controversie in materia di indennità premio di servizio e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale degli enti iscritti obbligatoriamente all'INADEL, non escluso quello, ancorché proveniente da altri enti o gestioni soppresse, posto a carico dell'Istituto ai fini della liquidazione di detti benefici, appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali. È abrogata ogni diversa disposizione.

Soppresso.

11. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti; i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti; alle sentenze passate in giudicato e recanti condanna alla integrazione della indennità premio di servizio già corrisposta, l'INADEL darà esecuzione d'ufficio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Soppresso.

ART. 17-*ter*. – *(Contributi previdenziali)*. — 1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per

Identico.

effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di lire 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17-*quater*. – *(Commissione di ricerca per la finanza locale)*. — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 6, comma trentatreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per gli anni 1987 e 1988 ».

Identico.

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Identico.

« ART. 18. – *(Copertura finanziaria)*. — 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dall'articolo 17-*ter*, valutato in lire 22.212.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.136.600 milioni per l'anno 1988 e lire 24.920.400 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987, lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988 e lire 22.390.400 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987, lire 168.000 milioni per l'anno 1988 e lire 180.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 400 milioni per l'anno 1987, lire 30.400 milioni per l'anno 1988 e lire 50.000 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'Arco Alpino";

f) quanto a lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e delle relative proiezioni per gli anni 1988 e 1989, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 19 è soppresso. (*)

Identico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922.

Identico.

(*) *L'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, è stato soppresso per effetto della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 marzo 1987, ai sensi dell'articolo 78, quinto comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.*

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Identico.

ART. 2.

1. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni » sono aggiunte le seguenti: « , ai loro consorzi ed aziende ».

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: « In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa *pro capite* è superiore alla media », sono sostituite dalle seguenti: « In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo ».

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate, debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299.

2. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture or-

ART. 4.

Identico.

ganizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

ART. 5.

1. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

2. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

3. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dal presente articolo sono nulli. Gli amministratori degli enti locali nonché i segretari comunali e provinciali non possono emettere i relativi titoli di spesa e ne sono responsabili unitamente ai componenti degli organi di controllo che abbiano omesso di rilevarne la nullità.

ART. 6.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dai seguenti: « I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, delle altre associazioni degli enti locali con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico appro-

Soppresso.

ART. 5.

Identico.

vato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali ».

ART. 7.

1. L'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 169, va interpretato nel senso che ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici chiamati a funzioni pubbliche elettive, nei comuni e nelle province, diverse da quelle previste dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 6.

Identico.